

**On. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA - CATANZARO**

Ricorso per motivi aggiunti

nel giudizio R.G. 1328/2020 - Sez.int.II^

per l'Avv. **Assunta Scavo**, nata a Carlopoli (CZ) l'11.04.1971 residente a Catanzaro in Via Pugliese n. 22 C.F. SCVSNT71D51B790J, rappresentata e difesa, in virtù di procura congiunta ex art.83 cpc al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore Giambò del Foro di Messina, (c.f.GMBSVT72H28B428G, fax090/663807; p.e.c. avvsalvatoregiambo@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata,

contro

Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

avverso e per l'annullamento

in parte qua: 1) del Decreto prot. 18449 del 10.11.2020 a firma del direttore generale dell'USR Calabria con cui è stata pubblicata "la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A046 (Discipline giuridico-economiche), relativamente alla sola candidata Scavo Assunta (n. 11.04.1971) in base al nuovo punteggio" e si è

comunicato alla istante che il nuovo punteggio attribuito, a seguito di reclamo, è il seguente: “punteggio di 35,00 prova orale, di 40,50 punti titoli anziché 25,50, per un punteggio complessivo di 75,50”; 2) della graduatoria così rettificata, non conosciuta perché non allegata nel decreto del 10.11.2020;

nonché, ex art.116 comma 2 cod.proc.amm.

per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ex artt.22 e ss. L. 241/90 avanzata dalla deducente i data 18.11.2020 per ottenere i dati anagrafici dei controinteressati ai fini della rituale notifica dei motivi aggiunti; e per l’adozione delle conseguenti pronunce condannatorie a carico dell’Amministrazione;

nonché, per l’adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell’art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all’Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica, ora per allora, della impugnata graduatoria; nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’illegittima collocazione in graduatoria.

* * * * *

Premesse.-

1) La ricorrente ha utilmente preso parte al concorso, bandito con DDG n.85 dell’1.2.2018, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di docenti nella scuola secondaria di I e II

grado.

La stessa ha superato le prove del suddetto concorso a cattedra per la scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso **A046-discipline giuridiche ed economiche**.

L'originaria graduatoria ha subito, nel tempo, delle modifiche. In particolare, da ultimo, mediante decreto di rettifica del 13.8.2020 n.0011943, il Direttore generale dell'USR Calabria ha disposto che alla candidata Scavo Assunta venisse attribuito *"il punteggio di 35,00 prova orale, 25,50 punti titoli per un punteggio complessivo di 60,50"*.

Così operando, però, l'ufficio ha comunque errato nell'attribuzione dei punteggi spettanti alla ricorrente per la voce "titoli".

Occorre segnalare che l'Avv. Scavo ha successivamente presentato formale reclamo in data 17.8.2020 con Protocollo N. 12116 del Registro ufficiale AOO AOODRCAL, recante la dettagliata dimostrazione dei punteggi effettivamente spettantile, cui, è seguito un **parziale accoglimento** dell'USR Calabria comunicato a mezzo Pec in data **5.10.2020** con una nota in cui il punteggio totale per titoli veniva riconteggiato e, quantificato in **40,5 punti (di cui 9 punti per servizio e 31,5 per titoli): purtroppo, però,** (e ferma restando la non piena soddisfazione del riconteggio) **la suddetta nota è rimasta al rango di atto interno, non seguito da alcuna rettifica e/o ripubblicazione della graduatoria.**

Rebus sic stantibus, con ricorso del 26 ottobre 2020, la ricorrente è

stata onerata a impugnare la originaria graduatoria per come pubblicata il 13.8.2020 in vista dello scadere del termine decadenziale per la sua impugnazione.

Il relativo ricorso è stato iscritto a ruolo col n.r.g. 1328/2020.

2) In data 10.11.2020 è stato adottato il decreto dell'USR Calabria con il quale alla ricorrente è stata fornita comunicazione dell'ulteriore rettifica della graduatoria del 13 agosto in suo favore, con modifica, però, soltanto parziale, del punteggio spettantele.

Nel frattempo, la ricorrente è stata costretta a insistere, con atto del 18.11.2020, nella istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 per ottenere i dati anagrafici dei controinteressati. In detta istanza, la deducente spiegava all'USR Calabria, con dovizia di argomentazioni, che non è mai denegabile l'accesso ai dati necessari per la notifica di atti giudiziali necessari per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Stranamente, su detta istanza del 18.11.2020, l'USR ha mantenuto un inspiegabile silenzio, che si è costretti a censurare in questa sede (*infra*, paragr. II della parte in diritto).

Si procederà, pertanto, di seguito:

- a sviluppare le ragioni per le quali alla ricorrente spetta un punteggio maggiore di quello accordatole con decreto di rettifica del 10.11.2020 (paragr.I);

- a censurare l'illegittimo silenzio sull'istanza di accesso agli atti del

18.11.2020 , e comunque a richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (paragr. II).

DIRITTO

I) Poiché il presente gravame costituisce sviluppo di quello introduttivo, agli atti qui censurati si estendono, per la parte in cui ancora valide, le censure già svolte.

In ogni caso, ai fini dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente, si espone quanto segue.

Avverso l'errata attribuzione del punteggio maturato per Titoli:

punti attribuiti 40,5 punti spettanti 66,5- contenuti in 60 punteggio massimo ex art 9 bando -, con la seguente motivazione : in quanto non sono stati conteggiati in modo corretto i seguenti Titoli:

1) Tit. di accesso spettanti 3

Infatti il voto conseguito per l'abilitazione all'insegnamento (cfr. certificato prodotto il 31.01.2019 con Pec) è pari a 64/80);

da ciò deriva che : $64:80 = X:100$;

$$X = 64.100/80 = 80/100$$

Nella domanda di partecipazione per mero errore materiale è stato scritto 70,5 /100 quando invece il voto corrispondente in centesimi è di 80/100 per come risulta dalla copia del certificato di abilitazione all'insegnamento prodotto in data 31.01.2019 a mezzo Pec .

p-75		80-7
Abilitazione titolo di accesso A.1.1 3x _____ 64/80 cioè 80/100 ; 3x _____		
5		5

= 3 punti

2) Mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti per avere conseguito l'abilitazione tramite procedura selettiva.

Infatti, per come stabilito nella Tabella di valutazioni dei titoli , allegata al DM n. 995/2017 , sezione A -punti A.1.1 e A.1.2 -

Il Titolo di accesso alla procedura può essere valutato al massimo 34 punti , così suddivisi :

- **punteggio per il voto d'esame dell'abilitazione/ specializzazione max 15 punti.**
- **Punteggio aggiuntivo, se l'abilitazione /specializzazione è stata conseguita tramite procedure selettive - punti 19 .**

Ebbene, l'USR Calabria nella Nota in cui specifica il conteggio notificato il 5.10.2020, precisamente nella parte della valutazione Titoli di servizio prevede e conteggia i 15 punti previsti per aver superato il concorso ordinario, ma non considera il punteggio aggiuntivo dei 19 punti espressamente previsti in bando per avere conseguito l'abilitazione tramite procedura selettiva.

Da ciò consegue che su 34 punti spettanti l'USR Calabria ha conteggiato solo 15 punti alla ricorrente.

3) Mancata attribuzione del punteggio di 4 punti per ciascun anno dei 2 anni di servizio 2016/17 e 2017/2018 in quanto la immissione in ruolo in data 1 settembre 2016 risulta dal contratto prodotto a mezzo Pec il 31 gennaio 2019 a conclusione della prova orale.

*Sub 1 e sub 3 è appena il caso di osservare che non potrebbe venire opposto dall'Ufficio Scolastico l'eventuale non precisa allegazione dei titoli ad opera della ricorrente in sede di partecipazione. E' persino inutile rilevare, infatti, che trattasi di titoli (abilitazione, servizio presso la medesima Amministrazione) in possesso della P.A. procedente, e che questa è tenuta a verificare anche d'ufficio, o comunque, *in extrema ratio*, a fare oggetto di soccorso istruttorio, estrinsecantesi non solo nella richiesta *ex officio* di integrazione all'interessato ma anche *sub specie* di necessario esame delle allegazioni documentali anche se prodotte in un momento successivo.*

Alla luce del presente gravame, si richiede pertanto l'attribuzione di un totale complessivo per Titoli di punti 60, che è il punteggio massimo previsto per titoli (e, ciò a fronte dei 66,50 punti maturati), che sommati ai 35 punti della prova orale, portano ad attribuire alla ricorrente complessivi 95 punti TOTALI e l'aggiornamento della posizione in graduatoria della concorrente.

= = =

II) - Domanda di accesso ex art.116 co.2 c.p.a..**- Istanza di notifica per pubblici proclami ex art.41 c.p.a..**

Come evidenziato sopra, si è formato un illegittimo rigetto implicito sull'istanza del 18.11.2020 di accesso ai dati anagrafici dei controinteressati necessari a fini della notifica dei motivi aggiunti.

In quell'istanza, la deducente aveva chiarito, stante il punteggio preteso, i nominativi dei controinteressati, ossia dei soggetti graduati che la deducente aspira a superare in graduatoria in forza dell'attribuzione di tutti i punti di cui sopra. E aveva altresì ribadito il proprio interesse diretto e attuale stante la necessità dei suddetti dati ai fini dell'esercizio della tutela giurisdizionale dei propri interessi legittimi.

Si riporta il testo dell'istanza:

"Catanzaro 18 novembre 2020

PEC
drcal@postacert.istruzione.it

*All'Ufficio Scolastico per la Regione
CALABRIA
Via Lungomare
Catanzaro*

OGGETTO:

- 1) ***Integrazione istanza ex artt.22 e ss. L. 241/90. Richiesta di accesso alle domande di partecipazione per conoscere i dati relativi il luogo di residenza della docente Tagliaferri Alessandra nata il 28.07.1966 , in qualità di controinteressata collocata al n. 3 della graduatoria di merito del concorso A046 Bandito con D.D.G.N. n. 85 dell'01.02.2018, pubblicata in data 13.08.2020 e, rettificata il 10.11.2020 al fine di poter notificare ricorso per motivi aggiunti al Tar Calabria avverso la suddetta graduatoria ; nonché degli altri docenti collocati rispettivamente ai numeri della graduatoria A046***

pubblicata il 13.08.2020 :

- Posizione n. 4 **Filippelli Enza** nata il 22.11.1984 ;
- Posizione n. 5 **Grillo Manuela** nata il 22.12.1977 ;
- Posizione n. 6 **Bloise Luigi** nato il 9.12.1977 ;
- Posizione n. 7 **Marino Maria Achiropita** nata il 20.11.1984;
- Posizione n. 8 **Vizzari Maria Ausilia** nata l'01/07/1966;
- Posizione n. 9 **Piane Caterina** nata il 13.05.1974 ;
- Posizione n. 10 **Rovito Elvira** nata il 13.03.1981 ;
- Posizione n.11 **Mazzuca Fulvio** nato il 9.10.1978 ;
- Posizione n. 12 **Allegretti Domenico** nato il 6.10.1963 ;
- Posizione n. 13 **Bombini Eugenia** nata il 28.06.1970;
- Posizione n. 14 **Coluccio Betarice** nata il 16.01.1971 ;
- Posizione n. 15 **Guarna Fabio** nato il 19.02.1970;
- Posizione n. 16 **Anzani Mario Francesco** nato il 25.11.1967 ;
- Posizione n. 17 **Telesca Geltrude** nata il 02.05.1970 ;
- Posizione n. 18 **Pinto Teresa** nata il 26.01.1975 ;
- Posizione n. 19 **Bozzo Francesco** nato il 19.01.1973 ;
- Posizione n. 20 De Luca Caterina** nata il 11.12.1966 ;
- Posizione n. 21 **Pileggi Antonio** nato il 07.03.1966 ;
- Posizione n. 22 **Modafferi Patrizia** nata 26.08.1975 ;
- Posizione n. 23 **Panucci Alessandra** nata il 19.04.1962.

La sottoscritta **Assunta Scavo** nata a **Carlopoli** prov. **Catanzaro** l'**11.04.1971** residente a **Catanzaro** prov. CZ in Via **Pugliese** n. 22 C.F .SCVSNT71D51B790J

PREMESSO CHE

- ha partecipato e superato le prove del concorso a cattedra **straordinario per la scuola secondaria di secondo grado bandito con D.D.G. N. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A046** discipline giuridiche ed economiche e che, pertanto, risulta inclusa nella relativa graduatoria finale pubblicata in data **13 agosto 2020 nella posizione n. 40** con punti **60,5** ;
- in data 17.08.2020 ha proposto formale reclamo in autotutela avverso detta graduatoria acquisito presso Codesto ufficio con protocollo n. 12116 del Reg. Uff. AOOAOODRCAL del 18/08/2020 per erroneo conteggio di titoli e servizio e, ciò in quanto le erano stati erroneamente conteggiati 25 punti a fronte dei 47 spettanti , per cui avrebbe avuto diritto al punteggio complessivo di 82 punti piuttosto che 60,5 e, conseguenzialmente alla posizione n. 14 della graduatoria illegittimamente attribuito alla docente Beatrice Coluccio nata il 16 gennaio 1971 , controinteressata di cui ha chiesto i dati per la notifica del ricorso in data 14.09.2020, senza tuttavia ricevere alcun riscontro a riguardo ;
- che con riscontro del 05.10.2020, cui è seguita in data 10.11.2020 una nota di integrazione delle graduatorie pubblicate il 13.08.2020, senza tuttavia la ripubblicazione delle graduatorie l'USR della Calabria ha comunicato un parziale accoglimento del primo reclamo riconoscendo di avere sbagliato il conteggio e attribuendole punti 40,5 per titoli e servizi a fronte dei 66,5 spettanti ;
- che con ulteriore reclamo in autotutela del 07.10.2020 Protocollo N. 16293 del Reg. Uff. AOOAOODRCAL l'istante ha chiesto al CSA Calabria la correzione del punteggio attribuitole per erroneo conteggio di titoli e servizi e, ciò in quanto le sono stati erroneamente conteggiati 40,5 punti a fronte dei 65,5 spettanti , per cui avrebbe avuto diritto al punteggio complessivo di 95 punti piuttosto che 75,5 e, conseguenzialmente alla posizione n. 3 della graduatoria illegittimamente attribuito alla docente Tagliaferri

- Alessandra nata il 28.07.1966 ;
- che con ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro, iscritto al NRG 1328/2020 ha adito l'autorità giudiziaria per il riconoscimento delle proprie ragioni ;
 - che pertanto necessita di conoscere il luogo di residenza della controinteressata **Tagliaferri Alessandra nata il 28.07.1966**, docente , nonché degli ulteriori docenti
- Posizione n. 4 **Filippelli Enza nata il 22.11.1984 ;**
 Posizione n. 5 **Grillo Manuela nata il 22.12.1977 ;**
 Posizione n. 6 **Bloise Luigi nato il 9.12.1977 ;**
 Posizione n. 7 **Marino Maria Achiropita nata il 20.11.1984;**
 Posizione n. 8 **Vizzari Maria Ausilia nata l'01/07/1966;**
 7Posizione n. 9 **Piane Caterina nata il 13.05.1974 ;**
 Posizione n. 10 **Rovito Elvira nata il 13.03.1981 ;**
 Posizione n.11 **Mazzuca Fulvio nato il 9.10.1978 ;**
 Posizione n. 12 **Allegretti Domenico nato il 6.10.1963 ;**
 Posizione n. 13 **Bombini Eugenia nata il 28.06.1970;**
 Posizione n. 14 **Coluccio Betarice nata il 16.01.1971 ;**
 Posizione n. 15 **Guarna Fabio nato il 19.02.1970;**
 Posizione n. 16 **Anzani Mario Francesco nato il 25.11.1967 ;**
 Posizione n. 17 **Telesca Geltrude nata il 02.05.1970 ;**
 Posizione n. 18 **Pinto Teresa nata il 26.01.1975 ;**
 Posizione n. 19 **Bozzo Francesco nato il 19.01.1973 ;**
 Posizione n. 20 **De Luca Caterina nata il 11.12.1966 ;**
 Posizione n. 21 **Pileggi Antonio nato il 07.03.1966 ;**
 Posizione n. 22 **Modafferi Patrizia nata 26.08.1975 ;**

al fine di poter notificare ricorso per motivi aggiunti dinanzi il Tar Calabria ;

-che con nota del 17.11.2020 prot. 18987 codesto USR ha opposto che si tratterebbe di "dati" e che sugli stessi non vi sarebbe "consenso" degli interessati;

-che la scrivente si permette di rilevare che, **notoriamente, l'accesso necessario alla difesa giurisdizione dei propri diritti e interessi prevale, sempre, su qualunque esigenza di riservatezza; e che, anzi, in materia concorsuale, non è neppure ipotizzabile una opponibilità dei terzi all'accesso agli atti con i quali hanno preso parte al concorso (per tutte, TAR Calabria, Catanzaro, 5.8.2013 n.861);**

-che il denegato diniego all'accesso degli atti sotto specificati e detenuti da codesta Amministrazione, costituirebbe un abusivo ostacolo all'esercizio della difesa giurisdizionale dell'istante;

Tutto ciò premesso con la presente istanza, a integrazione della precedente del 12.11.2020,

CHIEDE

di avere **accesso**, tramite **rilascio di copia**, -con **urgenza** considerati i tempi stretti per l'esercizio dell'azione- agli atti (domanda di partecipazione o altro) del concorso, detenuti da codesta Amministrazione, nei quali sono indicati gli indirizzi di residenza dichiarati dai concorrenti sopra specificati , al fine di potere notificare motivi aggiunti al ricorso iscritto al NRG 1328/2020, da comunicare a mezzo e-mail all'indirizzo assunta.scavo@avvocatcatanzaro.legalmail.it

INVITA

*comunque codesta Spett.le Amministrazione a fornire **sollecito e tempestivo riscontro al reclamo indicato in narrativa, accogliendolo** allo scopo di evitare un pesante aggravio di spese che finirebbero per imputarsi alle casse dell'Amministrazione; e in ogni caso a fornire **risposta esplicita nel termine di giorni trenta sancito dall'art.2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.**, tenendo conto che il non auspicato inadempimento nel termine suddetto comporta l'insorgere delle responsabilità di vario genere stabilite dal comma 9 del citato art.2 in capo agli organi inadempienti. Distinti saluti".*

A questo punto, la ricorrente, al fine di adempiere al massimo grado possibile ai doveri di leale collaborazione processuale, ha tentato autonomamente di individuare i dati di qualche possibile controinteressato (collocato in posizione *potiore*) tramite la loro eventuale iscrizione ad un albo pubblico (Ordine degli Avvocati), individuandone in tal modo taluni, e, pertanto, procederà alla notifica del presente ricorso presso gli indirizzi così individuati.

In ogni caso, tramite il presente atto, la ricorrente:

II-a) per un verso, e soltanto ove non dovesse essere considerata sufficiente la notifica del gravame ai candidati di cui sono stati rinvenuti gli indirizzi pec pubblicati presso albi pubblici, insta affinché l'On. TAR, valutata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull' suindicata istanza di accesso, **ordini a quest'ultima l'ostensione dei dati ivi richiesti, ai sensi dell'art.116 comma 2 c.p.a.;**

II-b) in ogni caso, chiede che l'On. TAR - stante la presenza di un elevato numero di soggetti nei cui confronti integrare il contraddittorio (la ricorrente occuperebbe, ad oggi, la posizione n.24, e aspira a occupare la posizione n.3 nella graduatoria rettificata il 10.11.2020), **e reputata la presenza le condizioni di**

cui all'art.41 comma 4 cod.proc.amm. -, voglia sin d'ora emettere pronuncia, anche monocratica, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso, fissandone il termine e le modalità (preferibilmente tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione intimata).

* * * * *

P.Q.M.

Si chiede che l'On. TAR, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) preliminarmente, accolga le istanze di cui ai superiori paragrafi II-a) e II-b), emettendo le conseguenti pronunce - monocratiche e/o collegiali, demolitorie e condannatorie - anche ai fini delle spese;
- 2) nel merito, annulli, nella parte di interesse, gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art.34 comma 1 lett.c c.p.a., disponga che l'Amministrazione attribuisca alla ricorrente i punti (95) meglio indicati al superiore paragrafo II), e provveda alla conseguente correzione della graduatoria e all'attribuzione della posizione spettante, ora per allora, con *restitutio in integrum* nella posizione e nei vantaggi, sia giuridici che economici, di cui la ricorrente avrebbe beneficiato in difetto della illegittima attribuzione dei punteggi come sopra censurata; nonché con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a cagione dell'illegittima attività censurata;
- 3) con vittoria di spese e onorari di giudizio.

(Ai fini fiscali, si dichiara che la controversia, rappresentando sviluppo di quella incardinata tramite il ricorso introduttivo, non presenta una estensione della causa petendi, sicchè non è dovuto alcun c.u.).

Catanzaro 30 dicembre 2020

Avv. Salvatore Giambò